



COMUNE DI VERTOVA

Provincia di Bergamo

Via Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 – Fax 035 720496 Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167

Codice Ente : 10238

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 7 del 18/03/2022

OGGETTO: TASSA RIFIUTI - TARI ANNO 2022 - APPROVAZIONE TARIFFE

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **diciotto** del mese di **Marzo** alle ore **20:30**, nella Sede Comunale, in seguito ad invito del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori :

Cognome e Nome	Funzione	P	A
GUALDI ORLANDO	Sindaco	SI	
MUTTI MARCO	Consigliere	SI	
GRASSI SERGIO	Consigliere	SI	
BONFANTI MARIA CRISTINA	Consigliere	SI	
GRASSI MIRKO	Consigliere	SI	
PAGANESSI ELIO	Consigliere	SI	
GUERINONI LUCA	Consigliere		SI
ZANINONI MARCO	Consigliere	SI	
BRIGNOLI ROBERTO	Consigliere	SI	
DONINI MARCO	Consigliere	SI	
MORONI CORRADO	Consigliere	SI	
CAGNONI MIRKO	Consigliere	SI	
COTER MANUEL	Consigliere		SI

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Francesco Bergamelli**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **Orlando Gualdi** nella sua qualità di Sindaco ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

OGGETTO: TASSA RIFIUTI - TARI ANNO 2022 - APPROVAZIONE TARIFFE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- la Legge finanziaria n. 160 del 27 dicembre 2019 che all'art. 1, comma 738 che recita "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";
- il D.L. n. 16/2014 e s.m.i, ed in particolare l'art. 1 che, al comma 683 recita: "Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili".

Dato atto che la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 31 ottobre 2019 n. 443/R/Rif, all'art. 6 "Procedura di approvazione" stabilisce che:

- è compito del gestore predisporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Ente territorialmente competente;
- il piano economico finanziario è corredato da una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal Legale Rappresentante che ne attesta la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile ed una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile;
- spetta all'Ente territoriale competente la procedura di validazione con la quale l'Ente verifica la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni contenute nel piano economico finanziario;
- il Piano Economico Finanziario validato deve essere inviato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) alla quale spetta la sua approvazione previa la verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;
- fino all'approvazione da parte di ARERA, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che la nuova Deliberazione n. 363/2021/R/Rif, ARERA ha stabilito che il Piano finanziario TARI sia sviluppato per un orizzonte temporale quadriennale, coincidente con il periodo 2022-2025, prevedendo un aggiornamento biennale sulla base delle indicazioni metodologiche che verranno disciplinate con successivo provvedimento.

Considerato che l'art. 151, comma 1, D. Lgs. 267/2000, stabilisce che "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze."

Visto che con il decreto 228/2021 convertito con Legge 15/2022 del 25/02/2022, il termine per l'approvazione da parte degli Enti Locali del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022 slitta al 31 maggio 2022;

Visto il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/06/2021.

Richiamata la Deliberazione di C.C. posto al precedente punto dell'ordine del giorno con la quale è stato adottato il Piano Economico Finanziario 2022/2025 che, in rispetto delle norme dettate in materia da ARERA, stima in € 401.075,99 l'importo totale dei costi fissi e variabili da utilizzarsi per la determinazione delle tariffe 2022 da porre in capo agli utenti del servizio;

Rilevato altresì che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo;

Dato atto che l'intera metodologia adottata per la definizione dei costi per l'anno 2022, nonché per la determinazione dei coefficienti presenti utilizzati, è descritta ed esplicitata all'interno della relazione accompagnatoria allegata alla presente deliberazione quale parte sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto procedere all'approvazione delle tariffe della Tari in vigore per l'esercizio 2022

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi entrambi dal Responsabile del Settore II, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, riportati negli allegati fogli, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con voti favorevoli, resi all'unanimità per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di approvare, con le specifiche e per i motivi di cui in premessa, le tariffe anno 2022 della tassa sui rifiuti (TARI) come da tabelle allegate, sub A e sub B, al presente provvedimento, quali parte integrante e sostanziale;
- 2) Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle tariffe TARI e del piano finanziario al Ministero dell'Economia e Delle Finanze, mediante inserimento nel portale del Federalismo Fiscale entro il termine del 14 ottobre 2022, come disposto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Inoltre, su proposta del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli, resi all'unanimità in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Orlando Gualdi
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Bergamelli
Firmato digitalmente



COMUNE DI VERTOVA

VIA ROMA 12

24029 VERTOVA

035 711 562

C.F. e P. IVA 00238520167

www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2022 – RELAZIONE DETERMINAZIONE TARIFFE

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), articolata nelle sue componenti dell'Imposta Municipale Propria – IMU, del Tributo sui Servizi Indivisibili – TASI e della Tassa sui Rifiuti – TARI, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Precisato che la TARI è la componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Premesso ancora che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, abrogando le norme relative ad IMU e TASI lasciando vigenti le norme dedicate alla disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Considerato che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamato il comma 651 dell'art. 1 della citata legge 147/2013, laddove si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*

Visto in particolare l'art. 8, secondo cui ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, individuando i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa suddivisione ed attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa alle utenze domestiche e non domestiche;

Dato atto che, come disposto all'allegato 1, punto 3, del D.P.R. 158/1999, i suddetti costi sono suddivisi in:

- costi fissi, relativi agli investimenti e relativi ammortamenti,
- costi variabili, rapportati alla quantità di rifiuti prodotta, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione

con l'indicazione puntuale delle differenti voci di costo che concorrono alla loro determinazione;

Viste le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;



COMUNE DI VERTOVA

VIA ROMA 12

24029 VERTOVA

035 711 562

C.F. e P. IVA 00238520167

www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

Rilevato che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

Verificato che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

Preso atto che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

Considerato che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

Rilevato che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

Atteso che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale è stato attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Preso atto che - l'ARERA, ad oggi, ha emanato, per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, le seguenti disposizioni:

- Deliberazione n. 363/2021/R/rif - Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) - secondo periodo regolatorio 2022-2025- con la quale ha definito i nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti;
- Deliberazione 459/2021/R/rif - Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- Determina 2/2021 – DRIF - Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2);
- Consultazione 422/2021/R/rif - Regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Orientamenti finali – per la quale si attende ancora la deliberazione finale;



COMUNE DI VERTOVA

VIA ROMA 12

24029 VERTOVA

035 711 562

C.F. e P. IVA 00238520167

www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

Dato atto che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

Visto il “*Piano Economico Finanziario per l'anno 2022*” e relativi allegati, predisposto dal Comune, gestore per quanto di competenza (gestione tariffe e rapporto con gli utenti), Settore Territorio (gestione pulizia cestini territorio comunale), in sinergia con la società affidataria del servizio di igiene ambientale G.Eco Srl (gestione raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento RU, trattamento e recupero, spazzamento e lavaggio strade) integrato con i costi relativi alla gestione della piattaforma sovracomunale rendicontati e validati dal Comune di Colzate tutto validato secondo il metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA, dallo stesso Comune, in qualità di Ente Territorialmente competente per la Regione Lombardia;

Riassunte come sopra le norme ora richiamate, si desume quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti *fasi fondamentali*:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo;

2. L'INDIVIDUAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO

Il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che devono essere coperti con la tariffa in due comparti: costi fissi (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani non specificamente correlate alla produzione di rifiuti da parte degli utenti) e costi variabili (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani la cui entità è proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta e, conseguentemente, alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani).

Ai costi, come definiti secondo l'MTR-2 di cui al paragrafo precedente e costituenti il PEF come validato/adottato con apposita Deliberazione consiliare, devono essere sommate le riduzioni che, a norma di quanto stabilito in materia dalla l. 147/2013, possono essere previste e disciplinate nel Regolamento TARI e che, comportando in generale un minore introito da tariffa, come previsto dalle linee guida ministeriali, non possono e non devono essere controbilanciate da entrate diverse dai proventi del tributo, ma per assicurarne l'integrale copertura, il minor gettito, suddiviso in quote fisse e variabili, deve essere inserito tra i costi del piano economico finanziario.



COMUNE DI VERTOVA

VIA ROMA 12

24029 VERTOVA

035 711 562

C.F. e P. IVA 00238520167

www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

I predetti costi di cui al punto precedente, vengono ripartiti quindi tra le tipologie di utenze domestiche e non domestiche, in base all'individuazione analitica di origine degli stessi.

Tutte queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria con il sistema di calcolo iva utilizzato.

Le prime operazioni da compiere consistono nella ripartizione dei costi tra fissi e variabili, secondo la classificazione operata Metodo Tariffario ARERA e sinteticamente riportate nelle tabelle sottostanti. Il dettaglio dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti è sintetizzato nella successiva tabella.

Componenti di costo variabile	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	18.269,04
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	1.200,86
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR (al netto proventi $b(AR)$ e ricavi $b(1+\omega)AR_{CONAI}$)	65.403,75
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	147.369,72
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI exp TV	10.190,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	-416,45
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+\omega)AR_{sc}	-57,59
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+\gamma)RC_{TV/r}	0,00
Oneri relativi all'IVA indetraibile	22649,44
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	264.608,78

Componenti di costo fisse	
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	51.254,80
Costi comuni - CC	47.963,75
Costi d'uso del capitale - CK	26.674,11
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	2.291,30
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+\gamma)RC_{TF/r}	0,00
Oneri relativi all'IVA indetraibile	8.283,24
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	136.467,20
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$ - Costi massimi ammissibili	401.075,98

Inflazione programmata - rpi_a	1,7 %
Recupero di produttività per l'anno di riferimento - X_a	0,10 %
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL_a	1 %
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	2,60 %



COMUNE DI VERTOVA

VIA ROMA 12

24029 VERTOVA

035 711 562

C.F. e P. IVA 00238520167

www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

Parametro crescita annuale - β (attualizzazione)	5,20%	
CF 2022	136.467,20	
CV 2022	264.608,78	
Trasferimento MIUR anno 2020	-2.001,94	
Riduzione parte fissa utenze domestiche attualizzate- RFUD	6.335,18	
Riduzione parte fissa utenze non domestiche attualizzate- RFUND	1.114,93	
Riduzione parte variabile utenze domestiche attualizzate- RVUD	12.399,85	
Riduzione parte variabile utenze non domestiche attualizzate- RVUND	4.891,74	
TOTALE PEF CON RIDUZIONI	423.815,74	
Tariffa di riferimento anno 2021 - ΣT_a € 423.815,74	TF - Totale costi fissi	€ 141.915,37
	TV - Totale costi variabili	€ 281.900,37

3. RISULTANZE FABBISOGNI STANDARD

Il comma 653 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”.

Il costo del servizio rifiuti deve essere interamente finanziato dal relativo prelievo, la tassa sui rifiuti (TARI), istituita con la stessa legge n. 147 del 2013, che può essere declinata anche in termini di tariffa corrispettiva ai sensi dell'art. 1, comma 668 della legge medesima.

Successivamente, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha definito i criteri di calcolo e riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento. Più precisamente, con la deliberazione del 3 agosto 2021, n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2).

Il nuovo Metodo prevede l'uso del fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A).

Il Dipartimento delle Finanze in data 30.12.2021 ha aggiornato le “Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni e conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di



COMUNE DI VERTOVA

VIA ROMA 12

24029 VERTOVA

035 711 562

C.F. e P. IVA 00238520167

www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente.

Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 3 5 della delibera ARERA, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Si è quindi proceduto all'elaborazione del calcolo dei fabbisogni standard per il Comune di Vertova, in base alle variabili riportate all'Allegato 3 - Componenti e variabili considerate nella stima dei fabbisogni standard del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani." Tali variabili sono suddivise in variabili di contesto, come la quota di raccolta differenziata, la distanza dagli impianti provinciali di gestione rifiuti, il costo della benzina, in variabili territoriali, relativi alla regione di appartenenza, alla vocazione turistica o al valore degli immobili, tenendo conto che il Cluster di appartenenza del Comune è il Cluster 6.

Il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto tra il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti e le tonnellate dei rifiuti gestiti, laddove il costo standard del Comune di riferimento viene calcolato sulla base dello scostamento dei valori riferibili al comune rispetto al valore pari alla media nazionale, quantificato in € 276,42 cd. "valore intercetta".

Si è quindi proceduto all'elaborazione del calcolo dei fabbisogni standard per il Comune di Vertova, in base alle variabili riportate all'Allegato 3. Dal calcolo come sopra effettuato, il costo standard unitario del servizio di smaltimento rifiuti, espresso in euro per tonnellata, per il Comune di Vertova risulta essere pari più basso rispetto al costo standard nazionale.

Verificato che il costo complessivo che il Comune di Vertova dovrà coprire per l'anno 2022, attraverso l'applicazione della TARI, tenuto conto anche di quanto indicato al punto precedente, è quantificato in € 423.815,74 al netto dei ricavi conseguiti ed adeguato all'inflazione programmata e al recupero di produttività per l'anno di riferimento, nonché comprensivo del costo delle riduzioni, e che conseguentemente il costo effettivamente sostenuto dal Comune per tonnellata di rifiuto è pari ad € 225,89 (423815,74 / kg 1.876.194) valore sempre più basso del dato nazionale.

4. I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE

Una volta individuata la ripartizione dei costi di cui al punto 2, è necessario procedere alla suddivisione degli stessi tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999), considerando che:

- le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari;
- le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 158/1999:



COMUNE DI VERTOVA

VIA ROMA 12

24029 VERTOVA

035 711 562

C.F. e P. IVA 00238520167

www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

- ▶ le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, compresi i banchi di mercato di beni durevoli e di beni alimentari;
- ▶ le “comunità”, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 del D.P.R. n. 138 del 1998, corrispondente all’attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).

Come meglio si vedrà, all’interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori sotto articolazioni, in quanto per i comuni con una popolazione inferiori ai 5.000 abitanti:

- le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (Allegato 1, tab. 1b e 2, del D.P.R. 158/1999);
- le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta, individuandosi 21 tipologie (Allegato 1, tab. 3b e 4b del D.P.R. 158/1999).

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise, a differenza di quanto previsto per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire “secondo criteri razionali”.

Rilevato che i criteri adottati per la ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili da imputare alle singole categorie di utenza domestica e non domestica come previsto dall’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999, sono stati scelti secondo “criteri razionali” procedendo ad una distribuzione tecnica dei costi così come meglio dettagliato di seguito:

- 1) per i costi fissi ripartizione dei costi aumentati delle riduzioni specifiche in funzione della dimensione delle superfici occupate dalle diverse categorie di utenza
- 2) per i costi variabili ripartizione dei costi aumentati delle riduzioni specifiche in funzione del calcolo della produzione teorica dei rifiuti.

L’incidenza della superficie delle due categorie di utenza alla data del 24/02/2022 ai fini della ripartizione dei costi fissi, tenuto conto delle voci di costo rappresentate dalle riduzioni tariffarie provenienti rispettivamente dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche è la seguente:

- 78,43% per le UD
- 21,57% per le UND

Tale metodologia, come già indicato, è stata integrata con l’imputazione puntuale delle voci di costo rappresentate dalle riduzioni tariffarie provenienti rispettivamente dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche.

Sulla base di tale percentuale di incidenza, tanto sulla parte fissa che variabile, sono quindi stati calcolati i seguenti costi attribuiti alle utenze domestiche e non domestiche, riportati nella tabella seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
<i>Costi totali utenze domestiche</i> $\Sigma Td = Ctudf + Ctudv$	€ 291.154,01 <i>tcud</i>	<i>Ctudf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 111.298,76
		<i>Ctudv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 179.855,25



COMUNE DI VERTOVA

VIA ROMA 12

24029 VERTOVA

035 711 562

C.F. e P. IVA 00238520167

www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tnd = Ctndf + Ctndv$	€ 132.661,73 <i>tcund</i>	<i>Ctndf</i> - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 30.616,61
		<i>Ctndv</i> - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 102.045,12

L'incidenza percentuale dei costi relativi alle utenze domestiche e non domestiche sul totale dei costi risulta essere diversa rispetto alle percentuali relative alle superfici a seguito della minore incidenza delle riduzioni per le utenze domestiche rispetto ai costi totali; risulta pertanto essere pari a:

- 66,51 del ΣTd rispetto al totale costi
- 33,49 del ΣTnd rispetto al totale costi

4. LA RIPARTIZIONE TRA LE DIVERSE TIPOLOGIE DI UTENZA

La quadri-partizione derivante dalla suddivisione dei costi in fissi e variabili, poi ripartiti in utenze domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri evidenziati in precedenza, si traduce nel seguente prospetto di sintesi:

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 291.154,01	% costi attribuibili utenze domestiche sul totale costi	68,70%	<i>Ctuf</i> - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma Td \times 38,22\%$	€ 111.298,76
				<i>Ctuv</i> - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma Td \times 61,78\%$	€ 179.855,25
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 132.661,73	% costi attribuibili utenze non domestiche sul totale costi	31,30%	<i>Ctnf</i> - totale dei costi fissi attribuibili utenze NON domestiche	$Ctnf = \Sigma Tn \times 23,8\%$	€ 30.616,61
				<i>Ctnv</i> - totale dei costi variabili attribuibili utenze NON domestiche	$Ctnv = \Sigma Tn \times 76,2\%$	€ 102.045,12

La diversa percentuale di incidenza dei costi fissi e variabili all'interno della stessa tipologia di categoria di utenza deriva anche in tal caso dall'imputazione puntuale delle riduzioni tariffarie.



COMUNE DI VERTOVA

VIA ROMA 12

24029 VERTOVA

035 711 562

C.F. e P. IVA 00238520167

www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

Allo stesso modo:

Costi fissi totali	$\Sigma Tf = Ctuf + Ctnf$ € 141.915,37	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma Tf \times 78,43\%$	€ 111.298,76
		Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili utenze non domestiche	$Ctnf = \Sigma Tf \times 21,57\%$	€ 30.616,61
Costi variabili totali	$\Sigma Tv = Ctuv + Ctnv$ € 281.900,37	Ctuv - totale dei costi fissi attribuibili utenze NON domestiche	$Ctuv = \Sigma Tv \times 63,80\%$	€ 179.855,25
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili utenze NON domestiche	$Ctnv = \Sigma Tv \times 36,20\%$	€ 102.045,12

4a. RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE DOMESTICHE

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita in relazione ai metri quadri occupati dalle sei categorie corrispondenti al numero degli occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti.

Le superficie di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti **Ka** presenti nello stesso D.P.R.

La quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, indipendentemente dalla superficie occupata, sulla base di specifici coefficienti nell'ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 158/1999 (**Kb**).

L'importo addebitato alla singola utenza domestica è pertanto dato dalla somma delle due quote come sopra determinate.

L'evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata al punto successivo.

4a.1. INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI "K" PER LE UTENZE DOMESTICHE

Il D.P.R. 158/1999 non pone possibilità di variazione, se non geografico/dimensionali (comuni fino e oltre 5 mila abitanti, ubicati al Nord, Centro o Sud, per un totale di sei classi), nell'applicazione del coefficiente **Ka**, relativo alla ripartizione dei costi fissi.

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi variabili è invece presente, per ciascuna categoria, un intervallo minimo/massimo, all'interno del quale deve essere operata la scelta del coefficiente **Kb**.

Per quanto riguarda l'esercizio del potere di individuazione dei coefficienti, è opportuno richiamare la giurisprudenza consolidata (giova ricordare che il D.P.R. 158/1999 costituiva, precedentemente all'introduzione della TARES prima e della TARI poi, il riferimento per l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani cosiddetta TIA), efficacemente richiamata all'interno del capitolo 15 delle "Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe", per i quali viene sancito il criterio di ragionevolezza e di discrezionalità nell'ambito della loro scelta operata dall'Amministrazione Comunale.



COMUNE DI VERTOVA

VIA ROMA 12

24029 VERTOVA

035 711 562

C.F. e P. IVA 00238520167

www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

Ai fini dell'applicazione del tributo per l'anno 2021 si è stabilito di mantenere i coefficienti relativi alla parte variabile (Kb) ridotti al minimo di legge per tutte le classi di utenza domestica.

I relativi coefficienti, distinti secondo la classificazione basata sul numero degli occupanti, saranno oggetto di approvazione del Consiglio Comunale nell'allegato prospetto "COEFF. PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA ALLE UTENZE DOMESTICHE".

COEFFICIENTI UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

n	Ka
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24
6 o più	1,30
Non residenti II case	0,98
Sup. Accesorie	0,84

COEFFICIENTI UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

n	Kb min	Kb max	Ps
1	0,60	1,00	min
2	1,40	1,80	min
3	1,80	2,30	min
4	2,20	3,00	min
5	2,90	3,60	min
6 o più	3,40	4,10	min
Non residenti II case	1,40	1,80	min
Sup. Accesorie	0,00	0,00	0%

4b. RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE NON DOMESTICHE

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze non domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati da ciascuna delle categorie determinate dal D.P.R. 158/1999 in relazione alla tipologia di attività svolta dal soggetto passivo del tributo.

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota variabile delle utenze non domestiche viene ripartita sulla base dei teorici chilogrammi di rifiuto (kd specifico * superficie in metri quadri occupati da ciascuna delle categorie determinate dal D.P.R. 158/1999).

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (**Kc** per la parte fissa, e **Kd** per la parte variabile) nell'ambito degli intervalli presenti nello stesso D.P.R.



COMUNE DI VERTOVA

VIA ROMA 12

24029 VERTOVA

035 711 562

C.F. e P. IVA 00238520167

www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

L'evidenziazione di tali coefficienti è demandata al punto successivo.

4b.1 INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI "K" PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. 158/1999 evidenzia, per entrambe le componenti (fissa e variabile) della tariffa, un intervallo minimo/massimo, all'interno del quale operare la scelta. Per l'anno 2015, tuttavia, era stata data facoltà ai Comuni di discostarsi dai suddetti limiti al fine di evitare brusche variazioni nel passaggio al nuovo prelievo. Tale facoltà è stata rinnovata per gli anni successivi, compreso il 2020 fino a diversa disciplina di ARERA – art. 57-bis D.L. 124/2019 come conv. con l. 157/2019.

I coefficienti determinati, distinti secondo la classificazione basata sull'attività svolta dal soggetto passivo del tributo, saranno oggetto di approvazione del Consiglio Comunale nell'allegato prospetto e vengono di seguito riportati:

COEFFICIENTI UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA

	Attività	Kc min.	Kc max.	Ps *	KC
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	min	0,320
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,67	0,80	max	0,800
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	max	0,630
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	max	0,430
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	max	1,330
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	max	0,910
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	min	0,950
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	max	1,130
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	max	0,580
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	max	1,110
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	max	1,520
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,72	1,04	max	1,040
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	max	1,160
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	max	0,910
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	max	1,090
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,84	7,42	max/4	1,855
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	max/4	1,570
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	max	2,380
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	max	2,610
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,06	10,44	max/4	2,610
21	Discoteche, night club	1,04	1,64	max	1,640
22	Superficie accessorie non domestiche	0,51	0,60	max	0,600



COMUNE DI VERTOVA

VIA ROMA 12

24029 VERTOVA

035 711 562

C.F. e P. IVA 00238520167

www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

COEFFICIENTI UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

	Attività	Kd min.	Kd max.	Ps	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	min	2,600
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,51	6,55	max	6,550
3	Stabilimenti balneari	3,11	5,20	max	5,200
4	Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	max	3,550
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,93	max	10,930
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	max	7,490
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19	min	7,820
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30	max	9,300
9	Banche ed istituti di credito	4,50	4,78	max	4,780
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,11	9,12	max	9,120
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45	max	12,450
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5,90	8,50	max	8,500
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	max	9,480
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50	max	7,500
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	max/4	8,920
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	39,67	60,88	max/4	15,220
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	max/4	12,868
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	max	19,550
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	max	21,410
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	49,72	85,60	max/4	21,40
21	Discoteche, night club	8,56	13,45	max	13,450
22	Superficie accessorie non domestiche	4,20	4,90	max	4,900

4c. L'ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE

Il procedimento fin qui descritto porta, attraverso il percorso di calcolo stabilito dal D.P.R. 158/1999, alla quantificazione delle tariffe per ciascuna categoria di utenza domestica e non domestica, sia per quanto riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile.

Il comma 666 dell'art. 1 della Legge 147/2013 fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa rifiuti

Le tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2022, ripartite tra categorie di utenze, saranno oggetto di approvazione del Consiglio Comunale nell'allegato prospetto e vengono di seguito riportate:



COMUNE DI VERTOVA

VIA ROMA 12

24029 VERTOVA

035 711 562

C.F. e P. IVA 00238520167

www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

Utenze Domestiche

Tipologia	Quota Rifiuti	
	Quota fissa	Quota variabile
	€/mq	€/cad
Famiglie di 1 componente	0,301630	27,44
Famiglie di 2 componenti	0,351901	82,32
Famiglie di 3 componenti	0,387810	105,19
Famiglie di 4 componenti	0,416536	137,20
Famiglie di 5 componenti	0,445263	164,64
Famiglie di 6 o più componenti	0,466808	187,51
Non residenti o locali tenuti a disposizione - Il case	0,351901	82,32
Superfici domestiche accessorie	0,301630	0,000000

Utenze Non Domestiche

Cat	Tipologia	Quota Rifiuti	
		Quota fissa	Quota variabile
		€/mq	€/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,12	0,39
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,29	0,97
3	Stabilimenti balneari	0,23	0,77
4	Esposizioni, autosaloni	0,16	0,53
5	Alberghi con ristorante	0,49	1,62
6	Alberghi senza ristorante	0,33	1,11
7	Case di cura e riposo	0,35	1,16
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,41	1,38
9	Banche ed istituti di credito	0,21	0,71
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,40	1,35
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,55	1,84
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,38	1,26
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,42	1,40
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,33	1,11
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,40	1,32
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,68	2,25
17	Bar, caffè, pasticceria	0,57	1,91
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,87	2,90
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,95	3,17
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,95	3,17
21	Discoteche, night club	0,60	1,99
22	Superficie accessorie non domestiche	0,22	0,73



COMUNE DI VERTOVA

VIA ROMA 12

24029 VERTOVA

035 711 562

C.F. e P. IVA 00238520167

www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it



COMUNE DI VERTOVA

Allegato B

Coefficienti e tariffe Tari anno 2022

Utenze domestiche

Le utenze domestiche sono suddivise in categorie previste dal Metodo Normalizzato.

I coefficienti impiegati nel calcolo della tariffa per Utenze Domestiche sono stati determinati tenendo conto di quanto previsto dall'art. 4 del DPR 158/99 e sono stati definiti come segue:

N° ab. Nucleo	Ka	Kb
1	0,84	0,60
2	0,98	1,40
3	1,08	1,80
4	1,16	2,20
5	1,24	2,90
6 o più	1,30	3,40
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0,98	1,40
Superfici domestiche accessorie	0,84	0,00

Il coefficiente **Ka** è assegnato per legge a ciascun Comune in funzione della numerosità del nucleo familiare e le tariffe che ne derivano tenuto conto del piano finanziario approvato sono :

Utenze Domestiche		
Tipologia	Quota Rifiuti	
	Quota fissa	Quota variabile
	€/mq	€/cad
Famiglie di 1 componente	0,301630	27,44
Famiglie di 2 componenti	0,351901	82,32
Famiglie di 3 componenti	0,387810	105,19
Famiglie di 4 componenti	0,416536	137,20
Famiglie di 5 componenti	0,445263	164,64
Famiglie di 6 o più componenti	0,466808	187,51
Non residenti o locali tenuti a disposizione - Il case	0,351901	82,32
Superfici domestiche accessorie	0,301630	0,000000

Utenze non domestiche

Nell'elaborazione delle tariffe per le Utenze Non domestiche sono stati impiegati i coefficienti Kc (per determinare la parte fissa della tariffa) e Kd (per determinare la parte variabile della tariffa) del metodo normalizzato, applicando per le categorie di attività economica 16 – 17 e 20 il disposto di cui all'art. 2 comma 1 lett. e-bis Legge 68/2014 di conversione con modificazioni del D.L. 16/2014, all'art. 1 comma 27 Legge 208/2015, all'art. 1 comma 38 Legge 205/2017 e all'art. 1 comma 1093 Legge 145/2018 e dall'art.57 bis del DL 124/2019 come convertito con legge

157/2019 che hanno modificato l'articolo 1 comma 652 della legge 147/2013 , tenendo conto delle specifiche situazioni presenti sul territorio e sono stati definiti come segue:

<i>n. Categ. Att. Econ.</i>	<i>Categoria di attività economica</i>	Kc applicato	Kd applicato
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,320	2,600
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,800	6,550
3	Stabilimenti balneari	0,630	5,200
4	Esposizioni, autosaloni	0,430	3,550
5	Alberghi con ristorante	1,330	10,930
6	Alberghi senza ristorante	0,910	7,490
7	Case di cura e riposo	0,950	7,820
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,130	9,300
9	Banche ed istituti di credito	0,580	4,780
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,110	9,120
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,520	12,450
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,040	8,500
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,160	9,480
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,910	7,500
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,090	8,920
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,855	15,220
17	Bar, caffè, pasticceria	1,570	12,868
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,380	19,550
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,610	21,410
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,610	21,400
21	Discoteche, night club	1,640	13,450
22	Superficie accessorie non domestiche	0,600	4,900

Le tariffe che ne derivano tenuto conto del piano finanziario approvato sono:

Utenze Non Domestiche			
Cat	Tipologia	Quota Rifiuti	
		Quota fissa	Quota variabile
		€/mq	€/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,12	0,39
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,29	0,97
3	Stabilimenti balneari	0,23	0,77
4	Esposizioni, autosaloni	0,16	0,53
5	Alberghi con ristorante	0,49	1,62
6	Alberghi senza ristorante	0,33	1,11
7	Case di cura e riposo	0,35	1,16
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,41	1,38
9	Banche ed istituti di credito	0,21	0,71
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,40	1,35
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,55	1,84
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,38	1,26
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,42	1,40
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,33	1,11
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,40	1,32
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,68	2,25
17	Bar, caffè, pasticceria	0,57	1,91
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,87	2,90
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,95	3,17
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,95	3,17
21	Discoteche, night club	0,60	1,99
22	Superficie accessorie non domestiche	0,22	0,73